



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2014
(OR. en)

16593/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0338 (COD)**

**PROAPP 41
CATS 202
SCHENGEN 59
COMIX 662
CODEC 2460**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 714 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 714 final.

All.: COM(2014) 714 final



Bruxelles, 28.11.2014
COM(2014) 714 final

2014/0338 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia
e della cooperazione giudiziaria in materia penale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Garantire che l'acquis legislativo dell'UE rimanga al passo coi tempi e serva allo scopo per cui è stato concepito è una priorità per la Commissione. Già nel progetto interistituzionale del 16.12.2003 - "Legiferare meglio"¹, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avevano concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione europea abrogando gli atti non più applicati. Tali atti andrebbero rimossi dall'acquis legislativo dell'UE per migliorare la trasparenza e apportare una maggiore certezza del diritto a tutti i cittadini e tutti gli Stati membri.

Ciò è in linea con la politica della Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione. Nella comunicazione del giugno 2014 – "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive"², la Commissione ha dichiarato che stava passando in rassegna l'acquis nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di individuare gli atti che potrebbero essere abrogati in previsione della scadenza del periodo transitorio stabilito dai trattati.

La Commissione ha ora completato la valutazione degli atti normativi legati allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compreso l'acquis dell'ex terzo pilastro. Una serie di atti adottati negli ultimi decenni hanno esaurito tutti i loro effetti. Non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione propone che il Parlamento europeo e il Consiglio abroghino le misure indicate nel presente documento.

I. *La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93)14 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti*³ riguarda solo le situazioni in cui uno Stato membro rifiuta di prestare la propria cooperazione giudiziaria pratica nella lotta contro il traffico degli stupefacenti. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁴, che prevede una più ampia cooperazione fra gli Stati membri anche nel settore della politica antidroga.

II. *La dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev.*⁵ riguarda il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno dei genitori, al legittimo affidatario. Questa dichiarazione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006⁶ e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione⁷, che

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² COM(2014) 368 final del 18.6.2014.

³ Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427).

⁴ Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001).

⁵ Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436).

⁶ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

⁷ Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1).

prevedono nuove norme per il controllo dei minori che attraversano una frontiera esterna e per le attività corrispondenti dell'ufficio SIRENE.

III. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 52*⁸ ha approvato il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, strumento di assistenza agli Stati membri nello svolgimento delle operazioni transfrontaliere. La decisione è diventata obsoleta dopo che il contenuto del Vademecum è stato incluso nel più recente Catalogo aggiornato delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche: cooperazione di polizia⁹, nel Manuale sulle operazioni transfrontaliere¹⁰ e nel Compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di contrasto¹¹.

IV. La *decisione 2008/173/CE del Consiglio*¹² ha stabilito l'oggetto particolareggiato, l'organizzazione, il coordinamento e le procedure di convalida di certe prove tecniche del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) con lo scopo di accertare se durante la fase di sviluppo il SIS II poteva operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici ad esso relativi. Questa decisione ha esaurito il suo effetto giuridico da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è stato lanciato.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il dialogo relativo all'individuazione delle norme dell'acquis dell'ex terzo pilastro divenute obsolete si è svolto nel corso del 2014 e ha visto la partecipazione della Commissione, dei rappresentanti degli Stati membri e del Segretariato del Consiglio nell'ambito del Gruppo degli Amici della Presidenza, che è stato attivato per esaminare tutte le questioni legate alla fine del periodo transitorio di 5 anni di cui all'articolo 10 del protocollo n. 36 dei trattati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta abroga una serie di strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che sono state identificate come obsolete.

Base giuridica

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93)14) è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della dichiarazione del comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella

⁸ Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408).

⁹ 15785/2/10 REV 2, 25 gennaio 2011.

¹⁰ 10505/2/09 REV 2, 3 settembre 2009.

¹¹ 10504/2/09 REV 2, 17 luglio 2009.

¹² Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14).

prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 52) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia
e della cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia "Legiferare meglio" attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere.
- (2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale non sono più pertinenti in virtù della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, anche se non sono stati abrogati.
- (3) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93)14¹³ era volta a migliorare la prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti solo nei casi di rifiuto di cooperazione da parte di uno Stato membro. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁴, che prevede una più ampia cooperazione fra gli Stati membri nel settore della politica antidroga.
- (4) La dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev.¹⁵ riguarda il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno dei genitori, al legittimo

¹³ Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427).

¹⁴ Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3), e protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1).

¹⁵ Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436).

affidatario. Questa dichiarazione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e della Commissione¹⁶ e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione¹⁷, che prevedono nuove norme per il controllo dei minori che attraversano una frontiera esterna e per le attività corrispondenti dell'ufficio SIRENE.

- (5) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 52¹⁸ ha approvato il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, strumento di assistenza agli Stati membri nello svolgimento delle operazioni transfrontaliere. La decisione è diventata obsoleta dopo che il contenuto del Vademecum è stato incluso nel più recente Catalogo aggiornato delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche: cooperazione di polizia, nel Manuale sulle operazioni transfrontaliere e nel Compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di contrasto.
- (6) La decisione 2008/173/CE del Consiglio¹⁹ ha stabilito l'oggetto particolareggiato, l'organizzazione, il coordinamento e le procedure di convalida di certe prove tecniche per accertare la conformità del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) ai requisiti tecnici e funzionali definiti nei suoi strumenti giuridici. Questa decisione ha esaurito il suo effetto giuridico da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è divenuto operativo.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la dichiarazione e le decisioni obsolete.
- (8) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non può essere realizzato dagli Stati membri ma solo a livello dell'Unione, la presente decisione risponde al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (9) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda partecipa in conformità dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁰.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

¹⁷ Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1).

¹⁸ Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408).

¹⁹ Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14).

²⁰ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (11) Il 24 luglio 2013 il Regno Unito ha notificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che, riguardo agli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale protocollo, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate sempre all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo. Di conseguenza, tutti gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo cessano di applicarsi al Regno Unito dal 1° dicembre 2014. Il 20 novembre 2014 il Regno Unito ha proceduto alla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo. Il Regno Unito ha notificato, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, l'intenzione di partecipare a 35 atti che altrimenti, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo, cesserebbero di applicarsi a tale Stato dalla stessa data. L'elenco dei 35 atti notificati non include quelli menzionati nella presente decisione. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²¹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio²².
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²³, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio²⁴.
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia²⁵, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio²⁶,

²¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁴ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

²⁵ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

²⁶ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione di atti obsoleti

Le decisioni del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93)14 e (98) 52, la dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev. e la decisione 2008/173/CE del Consiglio sono abrogate.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente